

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI N. 148

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO</p> <p>1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali. Tale riduzione non è, invece, applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale, <i>eventi fieristici e/o promozionali</i>, anche se patrocinati e/o ad ingresso gratuito;	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO</p> <p>1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali. Tale riduzione non è, invece, applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale (promozione e vendita di beni e/o servizi) anche se patrocinati e/o ad ingresso gratuito;d) i manifesti relativi ad eventi/iniziative/manifestazioni di natura fieristica e/o promozionale con valenza artistica/culturale, individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tale riduzione non si applica nell'ipotesi in cui i manifesti pubblicitari contengano - oltre ai messaggi relativi alle iniziative da pubblicizzare - anche l'indicazione di persone o imprese che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa stessa e abbiano natura commerciale o comunque scopo di lucro, anche se tali iniziative sono patrocinate o sono ad ingresso gratuito;
---	---

d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

1 bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nei seguenti casi:
a) i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.

b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro per i quali, previo nullaosta della Circoscrizione di competenza e pagamento del relativo diritto al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di affissione sulle bacheche in uso alle medesime Circoscrizioni. Qualora invece la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale, non sarà applicabile la riduzione.

2. [abrogato]

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

I requisiti sopra specificati, che danno diritto alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
f) gli annunci mortuari.

1 bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nei seguenti casi:
a) i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.

b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro per i quali, previo nullaosta della Circoscrizione di competenza e pagamento del relativo diritto al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di affissione sulle bacheche in uso alle medesime Circoscrizioni. Qualora invece la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale, non sarà applicabile la riduzione.

2. [abrogato]

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

I requisiti sopra specificati, che danno diritto alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.